

N. 1600\18 R.G. DIB.

N. 48192\17 R.G.N.R.

N. 9411\18 R. Sent.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

---

Il Tribunale della IX sezione penale, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

Dott. ssa Valentina Valentini

Presidente

Dott.ssa Ornella Teresa Dezio

Giudice a latere

Dott. Luigi Guariniello

Giudice a latere

All'udienza pubblica del giorno 18.06.2018 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale di primo grado nei confronti di:

Spada Roberto [REDACTED]

Detenuto per questa causa, in collegamento audiovisivo dall'istituto penitenziario, presente

Alvez Del Puerto Ruben Nelson [REDACTED]

Detenuto per questa causa, in collegamento audiovisivo dall'istituto penitenziario, presente

**IMPUTATI**

Come da atto allegato

Le parti hanno concluso nel modo seguente: come da atto allegato.

IMPUTATI:

\* "533 u 1"

- a) artt. 110, 582, 585 (in relazione all'art. 576 nr. 1 e 577 nr. 4), 7 d.l. 152/91 conv. in L. 203/91 perché, in concorso tra loro, cagionavano a PIERVINCENZI Daniele lesioni personali consistite in "frattura poliframmentaria ossa proprie nasali" (giudicate guaribili in giorni trenta s.c., cfr. referto di Pronto Soccorso) e ad ANSELMi Edoardo lesioni personali consistite in "trauma cranico e fuciale gambe e gomito dx" (giudicate guaribili in giorni sette s.c., cfr. referto di Pronto Soccorso).

una temp  
seperdo  
533 u 1  
\* d. c. c. d.  
certificata  
dott. Giorgi  
co. c. c. d.  
Cepa con  
accanto alle  
ad. d. c. c. d.  
dell'ALV

In particolare:

- SPADA Roberto, dopo che il giornalista PIERVINCENZI Daniele gli aveva posto alcune domande in merito al sostegno palesato dallo SPADA nei confronti del partito CASAPOUND in occasione delle consultazioni elettorale per il X Municipio di Roma (Ostia), improvvisamente colpiva il PIERVINCENZI con una violenta testata sul setto nasale. Nella circostanza ALVEZ DEL PUERTO Ruben Nelson forniva un apporto causale di natura morale, restando accanto a SPADA Roberto durante l'intera intervista, spalleggiandolo e in tal modo rafforzandone il proposito criminoso;
- nel contempo, ALVEZ DEL PUERTO Ruben Nelson aggrediva ANSELMi Edoardo, colpendolo con calci, pugni e schiaffi. Dopo che l'ANSELMi cadeva in terra, sopraggiungeva SPADA Roberto ed iniziava a colpirlo con calci.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto indicato al capo b).

Con l'aggravante dei futili motivi.

Con l'aggravante di aver utilizzato un "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose. Fra l'altro compiendo l'azione in luogo pubblico, davanti a numerosi testimoni e mentre lo SPADA veniva ripreso da una telecamera, rivendicando il diritto di decidere chi poteva stazionare nella zona teatro dei fatti, notoriamente frequentata da diversi soggetti appartenenti alla famiglia SPADA.

Con recidiva reiterata per SPADA Roberto.

Con recidiva reiterata ed infraquinquennale per ALVEZ DEL PUERTO Ruben Nelson.

In Roma il 7.11.2017

- b) artt. 110, 610 cpv c.p., 7 d.l. 152/91 conv. in L. 203/91 perché, con la condotta violenta e minacciosa meglio descritta al capo precede e, inoltre, con la condotta di seguito indicata:
- SPADA Roberto inseguendo PIERVINCENZI Daniele e colpendolo ripetutamente con un manganello, proferendo in modo minaccioso la frase "sono due ore che stui qua";
  - ALVEZ DEL PUERTO Ruben Nelson e SPADA Roberto proferendo all'indirizzo di PIERVINCENZI Daniele e ANSELMi Edoardo frasi minacciose del tipo "avete rotto il cazzo, non vi fate piu' vedere qui. vi prendo la macchina e vedi che non la trovi piu' annateve";

costringevano PIERVINCENZI Daniele e ANSELMi Edoardo ad interrompere l'intervista e ad allontanarsi velocemente dalla zona in cui si sono svolti i fatti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e con l'uso di un'arma impropria (manganello).

Con l'aggravante di aver utilizzato un "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose. Fra l'altro compiendo l'azione in luogo pubblico, davanti a numerosi testimoni e mentre veniva ripreso da una telecamera, rivendicando il diritto di decidere chi poteva stazionare nella zona teatro dei fatti, notoriamente frequentata da diversi soggetti appartenenti alla famiglia SPADA.

Con recidiva reiterata per SPADA Roberto.

Con recidiva reiterata ed infraquinquennale per ALVEZ DEL PUERTO Ruben Nelson.

In Roma il 7.11.2017

G

1600-18 18192-17 18.06.2018

Il giudice esamina altri quattro DVD per l'art. 27 relativi alle interviste giornalistiche



Esaminata l'istruttoria svolta, il giudice dichiara utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento di cui viene citato l'incidente di prova di fatto  
in epistolare

Le parti, quindi, concludono come segue:

Pubblico ministero chiede la condanna di entrambi gli imputati, in particolare alle richieste di parte che deposita, alle quali ha fatto il suo atto costitutivo di costituzione, peraltro chiedendo che non venisse applicata la pena di reclusione e venisse emessa la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, con l'art. 27 del r.d. 137/11, connessamente, se vi è, si esprime con riserva di pena, alla pena di reclusione. Pure esprime interesse pubblico, in quanto, tenuto conto della rilevanza della vicenda e della natura del reato, ritiene che sia opportuno che la parte civile, il Pubblico ministero, l'Avv. G. Di Stefano, che ha chiesto la condanna degli imputati, il Difensore dell'imputato, gli altri costituenti, nonché il notaio, che ha chiesto la condanna dei coimputati alla pena di reclusione, si esprima con riserva di pena.

Parte civile, Repressa Letta, Avv. Petrucci, chiede la condanna degli imputati alla pena di reclusione e dispone la condanna dei coimputati con riserva di pena.

Parte civile, Immacolata, non si è pronunciata sulla pena di reclusione e dispone la condanna dei coimputati alla pena di reclusione e dispone la condanna dei coimputati con riserva di pena.

Parte civile, Consiglio nazionale magistrato, Fedelista, Doc. della Stampa

Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare e rientrato in aula dà lettura del dispositivo e emette la sentenza con motivazione contestuale, della quale dà lettura.

Verbale chiuso alle ore \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

continua all' allegato >



PROCEDIMENTO CONTRO Spazio Roberto + 1

ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA / m 5

Avvocato Libero Assessoria Morini e Associati studio di legge,  
Mr. G. Vantare, chiede la condanna del debitore a  
risarcire le conclusioni scritte con allegato solo per  
la parte civile presente.

Si sospende alle ore 12,45.

Si riprende il verbale alle ore 13,10 con il ripristino del  
allegamento end'ordine con gli istituti bancari.

Gli agenti di Polizia Penitenziaria confermano l'arresto  
dell'imputato.

Chiusione difesa d'ufficio del P.M. Av. Taiti,  
chiede l'assoluzione del paper emesso con riferimento a  
tutti i capi d'imputazione come in subordine motivo della  
sua e colpevolezza delle stesse prove.

Conclusioni difesa Spazio Roberto - Av. Francesco

Per il possesso delle parti civili si richiede la menzione  
dell'arresto prodotto dall'Av. Francesco con allegato corrispondente  
alle ore 14,55 l'Av. Francesco si è concesso dall'aula  
dell'aula di cui, così, per l'Av. Francesco si è concesso  
la condanna.

L'Av. Francesco chiede Spazio Roberto per il suo esito  
condannare con riferimento al capo B perché il fatto  
non sussiste con l'eccezione dell'opponente di cui all'art. 7  
del d.l. 152/91 e con riferimento al capo A chiede  
l'applicazione del minimo edittale alla parte civile connessa  
alle stesse prove e l'assoluzione dell'opponente  
di cui all'art. 1 del d.l. 152/91.

Replice del P.M.

~~Chiede la condanna il Tribunale si ritira in camera  
consigli.~~

6

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 23.01.2018, il Giudice dell'Udienza Preliminare rinviava a giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Spada Roberto e Alvez Del Puerto Ruben Nelson, contestando loro i reati di cui all'allegata imputazione.

La partecipazione al processo degli imputati - entrambi in stato di custodia cautelare, ristretti in regime di 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354 - era garantita con l'attivazione di collegamento audiovisivo tra aula e luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 146 bis, co. 3 disp. att. c.p.p. .

Già costituitisi parti civili Piervincenzi Daniele, Anselmi Edoardo, Regione Lazio, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie Antonino Caponnetto, Associazione Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, all'udienza del 30.03.2018, si costituiva parte civile altresì Roma Capitale.

Deliberato in ordine alle questioni preliminari, come da ordinanza resa in udienza, qui integralmente richiamata, il Collegio dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove come richieste dalle parti.

Si procedeva all'escussione dei testi Piervincenzi Daniele, Anselmi Edoardo, Cassia Sebastiano, Ianni Tamara, Cardoni Michael, Ceccagnoli Gianluca, Ferrari Alessandra, Vianello Eros, Melnychenko Yuriy e si acquisiva documentazione.

L'imputato Spada, in corso di giudizio, rendeva dichiarazioni spontanee - all'esito delle deposizioni dei collaboratori Cassia e Ianni - e, successivamente, si sottoponeva ad esame: su richiesta del Pubblico Ministero, venivano acquisiti i verbali di interrogatorio utilizzati nei suoi confronti per le contestazioni, ex art. 503 co. 5 c.p.p. .

L'imputato Alvez Del Puerto, invece, si sottraeva all'esame, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il Tribunale, su richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'acquisizione del verbale dell'interrogatorio da lui reso in fase di indagini preliminari, ex art. 513 co. 1 c.p.p. .

All'udienza del 14.5.2018 il Pubblico Ministero modificava il capo a) dell'imputazione, nei termini riportati a verbale e riprodotti nell'allegata imputazione.

Venivano sottoposti ad esame i testi Di Silvestro Rita, Tripodi Vincenzo, Cirielli Maurizio.

Con il consenso delle parti venivano allegare agli atti e dichiarate integralmente utilizzabili le S.I.T. rese da Di Tommaso Maria in data 11.11.2017, con concorde rinuncia al suo esame.

Si procedeva alla visione del filmato oggetto di sequestro (il P.M. ne depositava anche altra copia, su 4 supporti).

Acquisita ulteriore documentazione, all'odierna udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate ed il Collegio, dopo camera di consiglio, decideva come da dispositivo di sentenza di cui dava lettura, con riserva di deposito dei motivi.

Gli elementi emersi in esito all'espletata istruttoria dibattimentale portano a ritenere, provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti come circostanziati, fatta eccezione per l'aggravante dei futili motivi che il Tribunale esclude, per quanto di seguito si dirà.

La ricostruzione di quanto accaduto va compiuta, in primo luogo, sulla scorta delle deposizioni rese dalle persone offese.

In particolare, il teste Piervincenzi Daniele riferiva di essere giornalista professionista e di operare per il programma televisivo "Nemo - nessuno escluso -" in onda su Rai Due.

Precisava che per alcuni giorni (antecedenti al 7/11/2017) era stato impegnato in un'attività di documentazione della campagna elettorale e delle elezioni nel decimo municipio romano.

Era tornato ad Ostia il 7 novembre 2017, insieme all'operatore Edoardo Anselmi, per analizzare le ragioni del notevole risultato ottenuto dalla formazione politica "Casapound", nella prima tornata elettorale, in alcune zone di quel municipio - Nuova Ostia, piazza Gasparri - ed approfondire la notizia del sostegno fornito da Spada Roberto - "che abita proprio in quella zona lì" - al detto partito, il quale "aveva preso il 18%", con un risultato "mai visto prima".

Sui *social*, nei giorni precedenti, erano state pubblicate le foto che ritraevano Roberto Spada con due esponenti di punta di "Casapound", nel decimo municipio, ed il suo appoggio "evidente" e "netto", "fin dalle prime ore" alla formazione politica, li aveva portati ad approfondire le ragioni di tale esito, in un quartiere multietnico, molto frammentato, che aveva, invece, votato in maniera compatta per questo raggruppamento di estrema destra.



Con l'intenzione di raccogliere le voci del quartiere ed intervistare lo Spada, si erano, allora, recati nella tarda mattinata, con auto personale (che parcheggiavano lì, all'incrocio di via Forni), alla palestra "Femus Boxe" - "*che è la palestra dello Spada*" - in via Antonio Forni, alle spalle di piazza Gasparri.

Da pochi minuti passate le 15.15, dopo una breve attesa, avevano visto passare Roberto Spada ed incrociandolo per strada, "*in maniera molto cordiale... da entrambe le parti*", avevano cercato "*di arrivare a un'intervista*" ("*sostanzialmente a me interessava... il sostegno a Casapound e il risultato elettorale di Casapound, nello specifico in quel quartiere e il suo sostegno, cioè quello che lui aveva testimoniato più volte*").

L'incontro era stato sempre ripreso dalla telecamera, visibile perché "corposa", non celabile, e lo Spada non aveva mostrato fastidio per tanto - "*devo dire che la dialettica andava avanti, poi mi prendeva in giro, insomma ci stava...c'era un...un avvicinamento... a me interessava arrivare...a una risposta ai temi che volevamo portare là...*" - pur se si sottraeva alla domanda su Casapound.

Il colloquio avveniva in parte fuori ed in parte dentro la palestra, dove solo esso teste Piervincenzi entrava, mentre l'operatore restava all'esterno con la telecamera - "*in un paio di occasioni siamo entrati e usciti dalla palestra*" - e dalla quale non ricordava di essere stato mai cacciato - e qui avevano discusso, "*alla sua scrivania*" (dello Spada), vicino a quello che era il ring, di argomenti vari, anche di giornalismo, del servizio che stavano facendo, di suggerimenti su altro da fare.

Nella palestra lo Spada veniva raggiunto da un uomo alto circa m.1,80/1,85, sui 100 Kg., che portava un berretto scuro ed una giacca scura, notato perchè aveva l'atteggiamento di "*uno che stava lì per controllare... per proteggere Roberto Spada o per controllare noi (... la sensazione è che facesse entrambe le cose, girava intorno ad Edoardo per cercare di vedere come riprendeva, cosa riprendeva, non perdeva d'occhio, di vista me, insomma sembrava un po' una tutela, noi sentivamo questa presenza*"; da tale momento era sempre stato presente, si guardava continuamente intorno, proprio come fa una guardia del corpo.

Lo individuava, in udienza, sulla base dei fotogrammi mostratigli dal Pubblico Ministero, estratti dal filmato registrato e sequestrato, come l'uomo con il berretto ed il piumino blu, ed in questi riconosceva ritratto anche lo Spada Roberto (v. foto da 1 a 6 album acquisito in atti).

Il teste ricordava di un paio di uscite all'esterno, per fumare una sigaretta, ove la telecamera palesemente riprendeva, con la spia rossa del *tally* accesa e ad altezza di viso; il soggetto con il berretto ed il piumino blu sempre accanto a loro, con un occhio più attento nei confronti dell'operatore.

Pur tornando la conversazione sul sostegno a Casapound, nessuno degli individui chiedeva di spegnere la telecamera.

Senza che esso teste potesse rendersene conto, la situazione evolveva: da "un *approccio molto dialettico*", virava in maniera "non proprio piacevole"; lo Spada, che aveva preso all'interno della palestra "un *manganello*", lo portava con sé all'esterno e lo teneva in mano per tutta la seconda parte dell'intervista.

All'entrata della palestra, saliva su un paio di gradini che portavano all'interno, assumeva un atteggiamento "*guardingo...cioè di attenzione*" rispetto a quello che gravitava intorno ed, inaspettatamente, lo colpiva al volto con una testata ed egli non vedeva più ("*ho visto bianco*"), poi, ancora, lo colpiva con un manganello al collo e alla schiena (manganello morbido all'esterno ma con un tubolare di acciaio all'interno).

Sosso dai colpi ricevuti, udiva le urla e percepiva l'aggressione all'operatore da parte del "*gorilla*", del "*guardaspalle*" di Spada.

Si avvicinava e diceva "*fermi, fermi, mi hai rotto il naso, lasciaci andare*".

Anselmi nonostante i colpi (pugni e calci pure al volto, prima da Ruben Nelson Alvez Del Puerto e poi anche da Spada Roberto) rimaneva in piedi e cercava di difendere la telecamera; poi cadeva al suolo, ed, anche lì, continuava ad essere colpito.

Il giornalista provava a prenderlo per la fettuccia dello zainetto ed a tirarlo a sé (teneva alle spalle Spada ed Alvez); entrambi in piedi, facevano pochi passi e ricadevano.

Poi si rialzavano e si allontanavano ("*loro ci lasciano andare*"), subendo insulti - "*avete rotto il cazzo, sò tre ore, qua non ci dovete venì* - le minacce, invece, c'erano state un po' nel corso di tutta l'intervista, riferite spesso alla macchina, più che altro; in un paio di occasioni, una volta fuori ed una volta dentro la palestra, gli era stato detto "*ma quella macchina è tua? Attento, non parcheggiarla qui. guarda che se la vedono te la rubano, te la rigano, fai attenzione, questo non è un bel posto dove parcheggiare la macchina*".

Un ragazzo, mentre andavano via, e lui a malapena vedeva ed aveva molto sangue addosso, gli diceva "*questo è quello che vi succede a Nuova Ostia. se venite qui a rompere le palle*".



I passanti intorno - e qualche curioso affacciato alle finestre - si erano volatilizzati; cercavano un aiuto e sentivano le tapparelle che si abbassavano...*durante l'aggressione.*

Nonostante all'interno della palestra ci fossero almeno una decina di persone, all'esterno un paio di passanti ed altre due, tre persone in lontananza che li guardavano, pur avendo egli perso molto sangue, nessuno li aiutava.

Raggiunta l'auto, si erano allontanati (Edoardo aveva anche verificato che, nonostante i colpi presi dalla telecamera, il girato era integro); insieme avevano deciso di non andare all'Ospedale Grassi di Ostia, cioè al pronto soccorso più vicino (*"perché il Grassi di Ostia, da quello che sappiamo, insomma, è un'altra zona di competenza e siamo forse troppo vicini... alle zone... del decimo municipio e, quindi, per preservare sia la nostra incolumità, che quella del girato"*) e di affrontare il viaggio per Roma.

Il teste confermava che, convocato dai Carabinieri di Ostia, aveva chiesto di essere sentito presso un Comando lontano da Ostia; egli, sconvolto dall'aggressione, temeva per la sua incolumità - *"erano giorni delicati e per noi era difficile capire che conseguenze avesse tutta questa situazione, tutta questa storia"*. Sebbene le forze dell'ordine, soprattutto del nucleo di Ostia, fossero state molto presenti, garantendo non solo il sostegno, ma anche un certo tipo di tutela, avevano deciso di non tornare dalla P.G. sul territorio - *... non ci sembrava il caso, almeno a me personalmente non mi sembrava il caso di tornare a Ostia a pochi giorni dall'aggressione... non ci sentivamo sicuri ed io in quel momento temevo soprattutto per la mia famiglia, insomma per ritorsioni"*.

Richiesto dal Pubblico Ministero, precisava di non aver mai rivolto allo Spada, nel corso della conversazione, domande relative al fratello Carmine Spada, ai suoi rapporti con la moglie, al fatto che fosse da questa separato (*"mai citata"*).

Aggiungeva che l'Alvez procedeva all'aggressione non appena lo Spada aveva dato il via alle violenze (*"come se ci fosse stato uno start, un via ... appena Roberto Spada mi ha aggredito, autonomamente anche Alvez ha aggredito Edoardo"*).

Esaminato dalla Parte Civile Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Piervincenzi precisava che l'interesse giornalistico all'intervista a Roberto Spada nasceva dal fatto che si trattava di *"uno degli esponenti principali della famiglia Spada"* che aveva dato sostegno a "Casapound", da quello che egli sapeva e che aveva letto, che diversi procedimenti precedenti suggerivano, fosse il "reggente" del clan Spada (in sede di controesame, condotto dalla difesa Spada, precisava che si trattava di *"informazioni parziali"*, che riguardavano indagini più ampie sulla famiglia Spada, non di sentenze

definitive), residente nella zona di Nuova Ostia ed avente un controllo sul territorio stringente. L'imputato, nel corso della conversazione, aveva più volte detto che qualsiasi dichiarazione facesse "uno Spada" veniva strumentalizzata, messa in bocca a tutto il clan, a una famiglia di 500 persone e lui contestava questo modo di lavorare da parte dei giornalisti, definiti "infami" ("una cosa del genere").

Anche il teste Edoardo Anselmi riferiva di lavorare per il programma televisivo Nemo, confermando la ragione della loro presenza in loco.

Precisava che il 7 novembre aveva azionato la telecamera, visibile ("una Sony C100") sin dal momento in cui era sceso dall'auto, tenendola ad altezza viso.

Il clima, alle prime battute del Piervincenzi con lo Spada, era stato goliardico, si rideva; erano rimasti all'ingresso della palestra, chiacchierando, per circa 20 minuti, poi lo Spada era entrato e Piervincenzi l'aveva seguito, con due microfoni (un *gelato* ed una *pulce* addosso, attaccata all'asola della camicia).

Egli rimaneva sempre fuori, senza mai entrare nella palestra e riprendendo dall'esterno le immagini dell'interno.

Ricordava una persona che aveva gravitato "costantemente" intorno a loro per tutto il tempo dell'intervista, abbastanza robusta, con un piumino blu ed un *cappelletto* in testa, che riconosceva nell'album fotografico mostratogli dal Pubblico Ministero, e che aveva un atteggiamento di controllo, che non si staccava mai, interveniva solo a puntellare delle cose che venivano dette da Spada.

Dall'esterno si vedeva ciò che accadeva dentro, perché la porta era stata lasciata aperta. Daniele poggiava il microfono *gelato* e si avvicinava alla zona dove c'erano una scrivania ed una sedia, su cui Spada si sistemava; sedutosi pure Piervincenzi, parlavano, anche alla presenza della persona con il piumino.

Dopo circa 10 minuti, uscivano a fumare una sigaretta; la telecamera, in un primo momento tenuta bassa per riprendere qualche immagine intorno (ma mai poggiata in terra), veniva mostrata palesemente quando c'erano passaggi interessanti, a livello di racconto, quando si entrava nel vivo dell'intervista, lasciando da parte i convenevoli.

L'atteggiamento di Spada era variabile, a volte scherzoso, altre provocatorio; nel corso della conversazione tra i due aveva, peraltro, anche colto minacce, in particolare riguardanti l'auto parcheggiata all'esterno: "Spada ha puntato sul tema della macchina... e gli ha detto guarda che la macchina te la fanno qua fuori, cioè insomma, il suono era quello di una minaccia" (e tanto è confermato dalla registrazione video intorno al minuto

22,50 dischetto 00022: *“occhio che qua stai in piazza, te la rubano la macchina...stai a vedè, qua sono mezzi matti eh ... qua spariscono tutte le macchine...te ce devi mettere vicino... bisogna vedè se la ritrovi...non lo sa che gliela fanno sparì”*).

Al momento della testata, aveva ripreso la scena; Daniele si era allontanato, seguito dallo Spada *con un manganello in mano, con una mazza, tipo un tubo, con il quale aveva giochicchiato in maniera allusiva fino a quel momento*; lo Spada lo colpiva con una mazzata sulla schiena dicendogli: *“hai rotto il cazzo, te ne devi annà”*.

Impegnato nelle riprese, veniva aggredito da dietro, con pugni sulle spalle, sulla testa e sulla schiena, dall'uomo con il piumino e si chiudeva a guscio per proteggere la telecamera. Anche Spada lo colpiva e veniva spinto con la faccia contro un muretto (perdendo anche gli occhiali).

Divincolatosi, veniva nuovamente attinto dalla persona col piumino, che con un calcio molto forte sulla gamba lo faceva cadere in avanti con la camera (e da terra continuava a prendere calci).

Sia durante la violenza, che mentre si allontanava, aveva sentito gli aggressori rivolgergli parolacce e dire *“levatevi dal cazzo, non ce dovete tornà più qua, questa è la fine che fate se venite qua”*.

Nessuno aveva loro prestato soccorso. Dopo essere saliti in auto, avevano fatto una prima sosta al Mc Donalds, perché *Daniele perdeva troppo sangue* (andava in bagno a sciacquarsi ed a prendere dei fazzoletti).

La caporedattrice Alessandra Ferrari, che avevano nell'immediatezza contattato, consigliava loro di recarsi al primo ospedale vicino, che individuava nel Grassi di Ostia, ma decidevano di andare al Sant'Eugenio, temendo di essere nuovamente raggiunti - la circostanza, riferita anche dal Piervincenzi, veniva confermata dalla Ferrari in sede di esame.

L'Anselmi ammetteva anche che avevano chiesto di essere sentiti dalla P.G. fuori dal territorio di Ostia (come riferito anche dal Piervincenzi e ricordato dall'operante escusso), perché continuavano a *non fidarsi a tornare ad Ostia*, avevano paura e non si sentivano tranquilli a stare lì, aggiungendo di temere per la propria incolumità ed essere preoccupato di ritorsioni.

Anche il teste Anselmi escludeva la formulazione di domande da parte del Piervincenzi sul rapporto tra Carmine Spada (fratello dell'intervistato Roberto) e la moglie nel corso della conversazione (in sede di controesame precisava che attraverso il

*U'*



microfono che il Piervincenzi piazzava sul bavero della camicia, aveva potuto seguire anche l'intera conversazione avvenuta all'interno).

La condotta tenuta dagli imputati, quale ricostruita dalle persone offese con le deposizioni logiche, lucide, concordi e prive di contraddizioni, pressoché sovrapponibili, è quasi integralmente riprodotta nelle video-riprese, cui già si è fatto in parte riferimento, che al momento del fatto sono state girate dall'operatore Anselmi Edoardo, oggetto di sequestro e visionate in contraddittorio.

Le immagini riprendono, tra l'altro, la violenta testata sul setto nasale sferrata da Spada Roberto, che aveva un manganello in mano, al Piervincenzi, in esito ad una evoluzione della loro discussione (di cui meglio in seguito si dirà), sempre presente l'Alvez (soggetto con cappellino e giubbotto blu); l'allontanamento, all'esito, del Piervincenzi che dice *"mi hai rotto il naso Robè"*, cui risponde Spada: *"l'ho rotto il naso? Sò due ore che stai qua"* e poi seguitolo, lo colpisce con una manganellata sulla schiena, ancora dicendo *"a pezzo de merda... ahò m'hai rotto er cazzo"*.

A questo punto i movimenti della telecamera, che poi inquadra l'asfalto, lasciano presumere i colpi all'Anselmi e la caduta.

La riferibilità agli imputati delle azioni ricostruite dalle persone offese è pacifica: lo Spada ammetteva il fatto, giustificandosi con un improvviso ed imprevedibile annebbiamento; l'Alvez veniva riconosciuto nelle immagini sottoposte alle persone offese e l'operante, Ceccagnoli Gianluca, comandante della seconda sezione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma Ostia, ne attestava l'identità.

In particolare quest'ultimo, nel corso della sua deposizione rappresentava di avere sottoposto alle due vittime il filmato girato al momento del fatto (oggetto di sequestro), chiedendo loro di interrompere la visione quando avessero riconosciuto il secondo aggressore.

Queste indicavano la medesima persona, ovvero un ragazzo con cappellino e giubbotto blu; a quel punto egli immediatamente capiva che si trattava dell'Alvez, soggetto a lui noto per altri procedimenti penali e per misure cautelari subite - dalla scheda personale risultavano anche numerosi controlli sul territorio (che analiticamente indicava), *con soggetti appartenenti alla famiglia Spada*.

L'investigatore, a richiesta della difesa Alvez, precisava di conoscere benissimo Ruben Alvez, che il giorno in cui era stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare egli

stesso aveva fermato davanti alla scuola di suo figlio (*"i nostri figli vanno nello stesso plesso scolastico... quando l'ho visto nel filmato ho detto ok, questo è Ruben Alvez"*).

Le lesioni sono confortate dai referti acquisiti, che appaiono pienamente compatibili con la modalità di aggressione quale ricostruibile sulla scorta delle deposizioni dei testi persone offese.

In particolare, in seguito al primo intervento di pronto soccorso al Piervincenzi Daniele, presso l'Ospedale S. Eugenio di Roma, in data 7.11.2017 (orario di ingresso ore 17,27), in cui sono riportate le dichiarazioni del paziente secondo le quali *"mentre stava effettuando un'intervista nell'esercizio della propria professione veniva aggredito dallo stesso intervistato, ricevendo una testata al volto ed ulteriori colpi in testa ed al corpo con un manganello"*, risulta una prognosi di gg. 30 s.c. per *"frattura pluriframmentaria ossa proprie nasali"*.

Nel medesimo nosocomio all'Anselmi Edoardo, sempre in data 7.11.2017 (orario di ingresso ore 18,04), riportate le dichiarazioni del paziente di *"riferita aggressione durante l'orario di lavoro"*, veniva rilasciato referto con prognosi di gg. 7 s.c. per *"trauma cranico e facciale gambe e gomito dx"*.

All'udienza del 14.5.2018, veniva anche acquisito il certificato rilasciato dal dott. Gianluca Corsetti, responsabile del Reparto di Otorinolaringoiatria della Casa di Cura S.Feliciano, in data 29.11.2017, da cui risulta la sottoposizione del Piervincenzi ad intervento chirurgico l'8.11.2017, per *trauma fratturativo della piramide nasale*, con accertamento di una persistente *riduzione della pervietà respiratoria sinistra per lussazione della porzione cartilaginea del setto* con presenza di *elementi secretivi crostosi da esiti non consolidati del trauma e dell'intervento subito* e presenza, ancora, *a livello della piramide nasale di edemi ed ecchimosi dei tegumenti in assenza di motilità praeternaturale delle ossa nasali*. Il medico indicava la necessità di ulteriori gg. 20 di riposo domiciliare, salvo complicazioni.

Nel corso del processo (v. dichiarazioni Ceccagnoli e relazione Tripodi) si chiariva che il detto certificato era preceduto da altro (anche acquisito all'udienza del 30.3.2018), datato 9.11.2017, con prima prognosi di gg. 20, poi superato da quello del 29.11.2017 (alla scadenza dei 20 gg.), che constatava la persistenza della malattia, sulla scorta dei rilievi delle patologie ancora presenti, come sopra riportate, verificate in sede di nuova visita medica e stabiliva ulteriore prognosi di gg. 20.

G

Il consulente tecnico della parte civile dott. Tripodi Vincenzo, in sede di esame, confermava la compatibilità tra le lesioni riscontrate ed i colpi subiti dal Piervincenzi, dopo aver preso visione della documentazione medica fornitagli ed aver visitato il paziente (v. relazione acquisita).

Sulla scorta della documentazione medica in atti, delle dichiarazioni raccolte e della ricostruzione dell'evento, non può esservi dubbio in ordine alla durata della malattia del Piervincenzi, quale contestata all'udienza del 14.5.2018 ("un tempo superiore a gg. 40").

E', in primo luogo, a dirsi che, in tema di lesioni personali, costituisce "malattia" qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo - nella specie *frattura pluriframmentaria ossa proprie nasali*" - ancorché localizzata, anche di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali (caso da escludere nell'ipotesi in discorso), onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (v. Cassazione penale Sentenza n. 34387 del 18/05/2015 e n. 43763 del 29/09/2010).

Ed in tema di valutazione della prova, anche in ordine alla malattia e alla sua durata, per il principio di libero convincimento del giudice, non vi è una gerarchia tra i diversi mezzi di prova; nel caso in esame il collegio non dubita della protrazione della situazione patologica oltre il quarantesimo giorno, alla luce dell'evento traumatico subito dal Piervincenzi, della prima diagnosi compiuta in sede di pronto soccorso - gg. 30 s.c., dell'intervenuta successiva necessità di intervento chirurgico (in data 8.11.2017), dell'originaria cauta valutazione compiuta dal medico di fiducia che aveva in cura il paziente - gg. 20, v. certificato del dott. Corsetti del 9.11.2017, che stabiliva un decorso ordinario della malattia, per la scienza medica quantificabile, salvo complicazioni, in due o tre settimane - e del successivo rinnovato accertamento delle condizioni dello stesso, decorso il primo periodo, accertamento con il quale il medico - originariamente prudente e, pertanto, ancor più affidabile - constatava come ancora presente la *riduzione della pervietà respiratoria sinistra per lussazione della porzione cartilaginea del setto* con presenza di *elementi secretivi crostosi da esiti non consolidati del trauma e dell'intervento subito* e presenza, ancora, *a livello della piramide nasale di edemi ed ecchimosi dei tegumenti in assenza di motilità praeternaturale delle ossa nasali*.

E lo stato di malattia perdura sino a quando sono in atto quelle manifestazioni terminali di evoluzione verso la guarigione che, anteriori ad un completo ristabilimento della salute, sono rilevanti a determinare la persistenza delle condizioni morbose.



In esito all'istruttoria espletata possono dirsi, pertanto, accertate le condotte di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, in particolare le lesioni personali cagionate e la violenza privata, come circostanziate oltre che dalla gravità delle lesioni al Piervincenzi, dal nesso teleologico le prime, dal metodo mafioso entrambe (questo argomento sarà affrontato in seguito), dalle più persone riunite e dall'uso di arma impropria (il manganello) la seconda, con esclusione dei futili motivi, come si dirà a conclusione.

Riscontrato appare il ruolo di ciascuno dei compartecipi nei fatti per cui è imputazione e confortato l'apporto causale di natura morale, di rafforzamento del proposito criminoso offerto da Alvez Del Puerto Ruben Nelson anche nella fase della prima aggressione, materialmente rivolta dallo Spada Roberto al Piervincenzi Daniele.

In particolare, dalle deposizioni delle persone offese è emerso con evidenza che l'Alvez teneva un'inequivoca condotta da "gorilla", "guardaspalle" dello Spada; egli non aveva alcuna altra ragione di essere in quel posto, non è risultato agli atti del dibattimento che svolgesse un ruolo in palestra o che avesse impegni in loco.

In ogni caso, dal momento del suo arrivo, pochi minuti dopo quello dello Spada, seguiva quasi ininterrottamente la conversazione di questi con il Piervincenzi, tenendosi a minima distanza, entrando ed uscendo con il primo: tanto è rilevabile, oltre che dalle deposizioni delle persone offese, anche dal video sequestrato, ove appaiono diversi suoi movimenti "di copertura" (nonostante la telecamera indugi, prevalentemente ed a ragione, sui primi piani del giornalista e dell'intervistato).

Anche all'interno della palestra appare sempre a ridosso della scrivania.

Nel momento immediatamente anteriore alla "testata", incupitosi lo Spada, non più disinvolto nel rispondere (al riguardo meglio si chiarirà in seguito) - presumibilmente già determinato ad agire ed evidentemente intenzionato a chiudere l'intervista - come trapela dall'espressione del suo viso, dalle sue parole e gesti conseguenti - egli risulta proprio a ridosso della coppia di cui segue i passi alle spalle (v. minuto 8.10 del quarto dischetto 00029). Un minuto prima dell'aggressione (v. minuto 10.08 stesso dischetto) è in primo piano, particolarmente vicino ai due.

Sul punto, ritiene il collegio che, perché il concorrente morale risponda di un reato di evento - quale quello di lesioni personali - non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento stesso sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale; egli, pertanto, deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza

dell'azione concordata ed accettandone il rischio di accadimento, sempre che l'evento rientri, in modo diretto e consequenziale, nello schema esecutivo di tale azione (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20793 del 15/04/2016).

E per l'Alvez questo trapela dal suo pervicace attaccamento al "protetto", con un controllo ininterrotto delle altrui azioni e parole (interloquendo talvolta nel dialogo, pur estraneo all'intervista), con evidenza pronto ad intervenire, e tanto da farlo, come riferito da entrambe le vittime, con immediatezza, appena iniziata l'azione di attacco del partecipe, autonomamente, senza aspettare un suo ordine e in un momento in cui l'operatore continuava a tenere la medesima condotta sino allora tenuta (riprendere ciò che accadeva), a conferma dell'intesa tra i due, dell'accordo.

Quanto alle questioni sollevate dalla difesa in ordine al reato di cui all'art. 610 c.p., come concretamente contestato, va detto che, come hanno puntualizzato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 2437/2009), con argomentazione condivisa da questo Tribunale, l'elemento oggettivo della richiamata fattispecie incriminatrice, è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa e, dunque, la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Deve, dunque, trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza, sicché solo la coincidenza tra violenza (o minaccia) e l'evento di "costrizione a tollerare", rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 c. p. (si veda anche Cass. n. 45575/2016, richiamata dal difensore dell'Alvez).

Nella specie, diversamente, gli atti di violenza e di natura intimidatoria non integrano, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, il *patis* cui le persone offese sono costrette, ma la costrizione riguarda l'interruzione dell'intervista e l'allontanamento, cioè "qualcosa" di diverso dai fatti di violenza o minaccia contestati (v. anche Cass. Sez. 5, n. 14039 del 04/02/2016 - dep. 07/04/2016 che ha qualificato come evento autonomo e distinto la costrizione rivolta, anche ad impedire alla persona offesa di allontanarsi alla vista dell'imputato e di sottrarsi ai contatti con lo stesso, quest'ultimo integrando un evento autonomo e distinto dalla mera soggezione alle condotte; ha dunque dato conto, ai fini della sussistenza del reato di violenza privata, della ravvisabilità, nella fattispecie concreta, di «"qualcosa" di diverso»).



Quanto detto porta altresì ad escludere l'assorbimento della condotta contestata sotto forma di violenza privata in quella di lesioni.

Nessun dubbio può, poi, esservi sul fatto che l'intervista si sia tenuta per il lungo periodo di tempo della conversazione e ciò indipendentemente dal fatto della ripresa continua con la telecamera a vista, della presenza di un microfono o della registrazione (punti sui quali indugiava lo Spada in sede di esame); alle domande provenienti dal giornalista, come tale pacificamente riconosciuto dagli imputati sin da subito, ha acconsentito di rispondere ininterrottamente lo Spada, arrestandosi solo dinanzi a quelle sgradite.

In sede di esame, l'imputato sosteneva di non aver voluto rilasciare "interviste aventi ad oggetto argomenti di politica" e di aver fatto uno sforzo di essere gentile con il Piervincenzi: dopo aver insistito perché uscisse dalla palestra, sempre però scherzando e ridendo (molte volte all'interno, il giornalista aveva impugnato il microfono), aveva capito che non sarebbe riuscito a metterlo fuori ed aveva detto "ok, parliamo" - in tal modo avvalorando la ricostruzione circa la tenuta intervista - era l'argomento politico ad essere, invece, respinto, quale oggetto di risposte da parte dello Spada e contrattato dal giornalista.

Richiamava una condotta del Piervincenzi provocatoria (anche attraverso gesti), che non è dato cogliere nel filmato visionato.

Peraltro, ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 55741 del 25/09/2017).

Nella specie, tale non può essere considerata né la condotta del giornalista, tollerata dallo Spada, di entrare pur non invitato - in proposito va, comunque ricordato che l'aggressione avveniva all'esterno - né l'offerta (indipendentemente da chi abbia assunto l'iniziativa), di "fare i guanti" con un giovane allievo, né, infine, il riferimento alla separazione del fratello dello Spada ed ai suoi problemi personali con la moglie ("pure tu tratti male tua moglie come la tratta lui?"), peraltro smentita dalle persone offese e dal video, condotte che l'imputato, a torto, dice di individuare come intollerabili.



Va anche aggiunto che al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (v. Cass. Sez. I, Sentenza n. 52766 del 13/06/2017).

Quanto all'aggressione, l'imputato smentiva i fatti (peraltro quasi integralmente ripresi dalla telecamera), rappresentando però di non ricordare più nulla, di aver visto tutto nero, cosa che non gli era mai successa.

Negava, però, la presenza dell'Alvez, pur in seguito ai richiami del Pubblico Ministero alle immagini registrate ed alle dichiarazioni delle persone offese, pervicacemente smentendo: *"io stavo da solo ... mi ricordo che ero soltanto io, poi intorno a me non ricordo... non ricordo che c'era nessuno"* e nemmeno indicava chi fosse la persona piazzata accanto a lui nel filmato, *" il ragazzo alto, con il piumino blu, con il berretto, che non lo mollava un attimo e che aggrediva l'Anselmi"*.

Non giustificava convincentemente l'uscita con il manganello in mano, limitandosi a richiamare la sua natura di *"attrezzo di lavoro"* (*non so perché me lo sono trovato in mano...è una cosa di lavoro...come lo è il fischiello... come lo è il timer*).

Nemmeno l'escussione dei testi della difesa Vianello Eros e Melynchenko Yuriy porta ad una ricostruzione diversa ed alternativa dei fatti ed a confutare la versione delle persone offese, anche considerato che entrambi escludevano di essere stati presenti all'aggressione.

In particolare, Vianello Eros dichiarava di frequentare assiduamente la palestra "Femus boxe" sin dal gennaio 2017, dal lunedì al venerdì, per le lezioni di pugilato e di essere stato ivi presente in data 07.11.2017.

Ricordava che quel giorno, mentre si stava allenando, aveva visto il Piervincenzi e l'Anselmi arrivare. Il primo era *"entrato autonomamente"* in palestra e vi era rimasto per circa due ore (tempo di durata della lezione); entrato, lo aveva visto lasciare il microfono gelato a terra vicino alla porta e lo aveva sentito, mentre si allenava, insistere con lo Spada *"in modo continuativo"* affinché rilasciasse un'intervista, sebbene quest'ultimo non volesse - tanto, però, pare incompatibile con la musica assordante riprodotta nel video e con quanto affermato dal Melynchenko (v. in seguito), che era con lui, di non aver sentito il dialogo tra Piervincenzi e Spada.

L'operatore, invece, era rimasto fuori con la telecamera.

Aggiungeva, inoltre, di aver visto che a un certo punto lo Spada era uscito dalla palestra tenendo nelle mani uno strumento che si usa per l'allenamento (*"con quella cosa li si fanno le schivate" ... "noi lo usavamo anche ogni tanto tra di noi ... quando facevamo gli addominali, ce lo davamo qui sull'addome, è morbido e non fa male"*).

Quanto all'aggressione, avvenuta all'esterno della palestra, riferiva di non aver assistito al momento della "testata", proprio perché si stava allenando all'interno e, quando era uscito, i giornalisti erano già andati via (anche se poi raccontava che al momento del fatto in strada non vi era nessuno: *"no, perché non è una strada trafficata quella, è una via"*).

A domanda diretta, negava di aver visto qualcuno sempre accanto allo Spada, nel corso dell'intervista, rimanendo smentito, secondo quanto già detto, dalle inequivocabili riprese video.

Il teste Melynchenko Yuriy dichiarava di aver visto arrivare i due giornalisti: quello senza videocamera era entrato all'interno della palestra, mentre l'altro era rimasto fuori; riferiva di non aver sentito cosa si dicessero tra loro il Piervincenzi e lo Spada, in quanto si stava allenando (anche con Vianello) e, altresì, di non aver assistito direttamente al momento dell'aggressione. Aggiungeva che l'oggetto che aveva in mano l'imputato era *"un bastone morbido" ... "di plastica, rivestito con gomma piuma sopra"*.

Nei termini riportati ricostruiti i fatti e confortata integralmente la prospettazione accusatoria, va detto che agli imputati è contestata la circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 legge n.203/91, sotto forma del cd. "metodo mafioso"; si tratta di una circostanza aggravante di carattere oggettivo, e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato, sostanzialmente incentrata sul fatto di avvalersi delle metodiche mafiose nell'atto di commettere determinati delitti.

Ricorre, infatti, quando gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrenti nel reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. - pur in ipotesi di associazione meramente supposta - delinquano, attuando condotte idonee ad esercitare sulla vittima una particolare e speciale coartazione psicologica, connotata dai caratteri propri dell'intimidazione derivante dalla derivazione ed appartenenza dei responsabili ad un'accreditata organizzazione criminosa di tipo mafioso.

E' necessario e sufficiente, cioè, che l'agente ponga in essere una condotta minacciosa tale da richiamare, nell'animo del soggetto passivo, comportamenti normalmente avvertiti come propri di appartenenti a sodalizi di tale genere; è tale

connotazione della condotta, infatti, che genera nella vittima quella condizione di assoggettamento che costituisce il "*proprium*" dell'aggravante.

La "ratio" sottostante la previsione in discorso è quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. Nel caso in esame, le condotte di reato accertate, poste in essere in area permeata dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso - il X municipio di Roma è stato sciolto, in recente passato, per infiltrazioni mafiose - hanno trovato origine proprio nell'interesse degli inviati della trasmissione televisiva Nemo per "il controllo del territorio" dimostrato dal risultato eclatante conseguito dalla formazione politica *Casapound*, in esito alla prese di posizione sui social da parte dell'imputato Roberto Spada che - v. esame Piervincenzi - a torto o a ragione è accostato ad un "clan" di tal fatta ("*da quello che sappiamo e da quello che abbiamo letto...è che il "clan Spada", che risiede proprio nella zona di Nuova Ostia avesse un controllo sul territorio stringente e che il reggente del suddetto clan fosse appunto Roberto Spada*").

Lo Spada era sin da subito consapevole di essere oggetto di tanta attenzione per tale motivo (in quei giorni, anche da parte di altri giornalisti: questo quanto detto in sede di esame e nel corso dell'intervista); destinatario ad opera del Piervincenzi di domande sul suo presunto ruolo di "reggente del clan Spada" o appartenente a questo, non prendeva le distanze, non escludeva mai esplicitamente l'accostamento nel corso del colloquio, in cui dava sul punto risposte evasive, già questo alimentando nei destinatari delle stesse l'opinione della sua effettiva riconducibilità al gruppo.

Lo stesso Spada, ben consapevole del ruolo attribuitogli, dimostrava di non ritenersi un cittadino qualunque e di non voler passare per tale: nel corso del video diceva al Piervincenzi di fare "*la finta*" di intervistare un "*cittadino comune*" ("*chi so i cittadini comuni? Eccola una cittadina comune!*"), indicando all'uopo una donna nei pressi, intenta ad aprire un portone, con la quale, poi, i due conversano per qualche istante.

L'atteggiamento dello Spada mutava proprio nel momento in cui il giornalista differenziava il suo comportamento da quello del "clan Spada": Piervincenzi: "*quanto ti fa incazzare essere sempre avvicinato ai clan, essere definito il boss del clan Spada...non ti*



fa... ; Spada, guardando intorno, poi dritto in telecamera e muovendo il manganello a fingere di colpire l'interlocutore: "ecco, sì, vai, più convinto... devi essere più...così non metti paura"; Piervincenzi: "tu non metti paura, sei una brava persona, sei incensurato"; è l'inizio dell'evoluzione aggressiva.

Lo Spada reagisce evocando immediatamente il rischio per il suo interlocutore di non ritrovarsi più l'auto o di rinvenirla danneggiata, per intervento di soggetti terzi - Spada: "lascia perde, mò tocca vedè quando vai via se ritrovi a macchina."; Piervincenzi: "se sto qua con te e parlo con te so che non me succede niente"; Spada: "e a te chi te lo dice. Guarda che già te l'hanno graffiata dall'altra parte".

Egli che fino a quel momento ha dimostrato di governare "il mezzo", pienamente consapevole delle riprese e delle registrazioni fatte, non vuole distinguersi, non vuole mostrarsi vulnerabile e riafferma il suo primato platealmente, colpendo nonostante la presenza della telecamera, e forse proprio per quella presenza (a più riprese, in sede di esame e controesame, veniva chiesto alle persone offese se vi fosse stata una condotta diretta a sottrarre la telecamera e, dall'insieme delle deposizioni rese, può inequivocamente ritenersi che non vi sia mai stata un'azione diretta alla sottrazione), dimostrando a tutti di decidere lui fino a che punto rispondere e quando è il momento di interrompere ("sono due ore che stai qua").

E la violenza o la minaccia assumono la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa e quindi ben più penetrante, energica ed efficace coartazione, laddove vi sia la prospettazione, implicita od esplicita, della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (v. Cass., sez. II, 17.6.1993; Cass., sez. VI, 9.4.1998; Cass., sez. unite, 28.3.2001; Cass., sez. II, 16.12.2002 n. 12838); nella specie entrambe le persone offese riportavano che l'intimidazione subita le aveva condotte a fuggire - scappavano senza ricevere aiuto da alcuno e raccogliendo ostilità dagli astanti - e non tornare sul territorio di Ostia (sia per i primi soccorsi, che per essere nei giorni successivi ascoltati dagli operanti sui fatti accaduti).

Va precisato al riguardo che l'intimidazione non può trovare smentita nella condotta pregressa delle persone offese che affrontavano senza tentennamenti l'interlocutore, atteso che tanto appare ordinaria estrinsecazione del lavoro che erano intenti a compiere.

Per delineare il contesto "mafioso" in cui operavano gli autori dei reati contestati - e si ribadisce che quello di cui si discute, ai fini dell'aggravante contestata, non è l'esistenza, con accertamento definitivo, del gruppo di tipo mafioso e l'appartenenza al medesimo

degli autori delle condotte contestate, ma la presenza, sullo sfondo dell'associazione nella rappresentazione dell'agente e della vittima, con l'esercizio della forza intimidatrice tipica della stessa, pur attraverso una sua implicita evocazione - vanno richiamate le deposizioni dei collaboratori di giustizia Cardoni Michael e Ianni Tamara - questi, diversamente da Cassia Sebastiano, riferivano di un più diretto, personale coinvolgimento in dinamiche di gruppi criminali, con dichiarazioni logiche, coerenti, concordanti, oggettivamente attendibili perché riscontrate (v. episodio casa Di Silvestro).

Essi riferivano della guerra tra clan per il controllo di via Forni, vinta dalla "famiglia Spada" e del potere sul territorio di questo gruppo criminale (v. deposizione Ianni, "*ormai a Ostia si sa che comandano loro, Ostia è loro, nessuno disturba*") per lo spaccio di sostanze stupefacenti ed altre attività delinquenziali, della forza intimidatrice della organizzazione, affermatasi attraverso violenze e minacce (v. sempre deposizione Ianni, "*io per non avere aperto la porta a Massimiliano Spada e a Bella, cioè Maria Dora Spada, mi hanno staccato la luce, sono scesa ad attaccarla e inconsapevolmente mi hanno gonfiato di botte e mi hanno tirato una coltellata... questa è gente che uno deve assecondare*"; "*...tutte le botte che gli Spada mi hanno dato, non sono potuta andare all'Ospedale Grassi a farmi visitare, in quanto il signor Roberto, quello grande, ha una stretta e valida amicizia dentro l'Ospedale Grassi e questa signora sta proprio al pronto soccorso... se io fossi andata lì a farmi refertare, l'avrebbe chiamato*"; v. deposizione Cardoni: "*se vogliono una cosa la ottengono sempre, è questo che gli dà forza, è una famiglia numerosa ... si sono violenti*"), della soggezione dei cittadini spaventati ed omertosi.

Riferivano, in particolare dell'episodio che coinvolgeva Maurizio Cirielli, il quale aveva un debito nei confronti di Roberto - individuato nell'odierno imputato Spada - e di come, per questo, la di lui madre (Di Silvestro Rita) era stata costretta a scambiare la sua casa più grande, con quella più piccola occupata dalla famiglia di Roberto Spada (fatto raccontatogli proprio da quest'ultimo, nel periodo in cui si era rimesso a vendere la cocaina con gli Spada) - ed episodio analogo aveva subito anche la madre del Cardoni, nonché quest'ultimo.

Di Silvestro Rita (come anche il figlio Cirielli Maurizio), escussa sulla circostanza, sostanzialmente confermava lo scambio, che sosteneva di aver concordato con il padre dello Spada, pur negando di aver ricevuto pressioni per la cessione dell'appartamento o che vi fosse stata costretta dal debito del figlio; assumeva che i motivi della sua adesione

alla richiesta risiedevano nel fatto che la sua casa era "decadente", pur se più grande, e che vi era morta la figlia, nel 1981.

Sta di fatto che, ben 25 anni dopo la morte della figlia (precisamente nel 2006), la donna cedeva una casa per la quale aveva un legittimo titolo detentivo, in cambio di altra (secondo contestazione mossale in sede di esame, definita a quel tempo "in condizioni fatiscenti", come anche l'intero stabile, a fronte della propria "grande il doppio") per cui subiva le conseguenze dell'abusiva occupazione e tanto rende credibile la diversa prospettata versione del fatto. Per un primo periodo, in attesa che la famiglia dello Spada si trasferisse nella sua casa da "ripulire" aveva anche accettato di vivere presso una signora in piazza Gasparri ("mi ha dato un letto").

La ragione dello scambio veniva diversamente indicata dallo Spada in sede di esame nel desiderio della Di Silvestro di ricongiungersi ad una vecchia amica, non avendo nessuno che potesse prendersi cura di lei e nel fatto che la sua casa era dislocata e un po' distrutta e nessuno le poteva dare una mano per sistemarla.

Va aggiunto che l'esistenza di un sodalizio criminale definito "famiglia Spada" alleato ad altra organizzazione criminale mafiosa può trarsi anche, come allegato dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni, dalla sentenza GUP del 13 giugno 2014, definitiva; gli imputati, peraltro, venivano rinviati a giudizio immediato con decreto del 26.3.2018, tra l'altro, proprio per reato di cui all'art. 416 bis c.p., "commesso in Roma-Ostia dal 2004 e tuttora in corso" (26.3.2018).

Come già detto, comunque, per l'integrazione dell'aggravante non è necessario che l'associazione mafiosa sia concretamente delineata ed ontologicamente presente nella realtà fenomenica, potendo essere anche solo presunta, nel senso che la condotta stessa dell'agente, per le modalità che la distinguono, sia già di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso.

Questo collegio ritiene che vada esclusa, invece, l'aggravante dei futili motivi, contestata rispetto al reato di lesioni personali aggravate agli imputati, senza che in fatto i futili motivi che spingevano gli autori siano individuati nell'imputazione.

In particolare, i motivi abietti o futili, che integrano la circostanza di cui all'art. 61, comma 1, n. 1, c.p., non possono riferirsi ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma vanno ancorati agli elementi concreti, nella specie come detto non enucleati - tenendo conto, peraltro, delle



connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36892 del 21/04/2017).

Venendo al trattamento sanzionatorio, va, in primo luogo, esclusa la sussistenza delle condizioni per la concessione delle invocate attenuanti generiche per entrambi gli imputati, tenuto conto delle concrete modalità delle condotte, dei precedenti penali e delle pendenze a carico di ciascuno, della mancata condotta processuale collaborativa tenuta - pur se lo Spada si sottoponeva ad esame, non aggiungeva elementi ulteriori rispetto a quelli evidenti dalle video-riprese dei fatti, nemmeno descrivendo le complete modalità dell'aggressione, rispetto alla quale diceva di non ricordare nulla, nè identificando il partecipe, pur immortalato dalle immagini.

I reati, con evidenza esecutivi del medesimo disegno criminoso, vanno riuniti sotto il vincolo della continuazione, individuandosi come più grave il reato di cui al capo a).

Considerati i parametri di cui all'art. 133 c.p., pena equa per ciascuno degli imputati è quella di anni sei di reclusione.

Va premesso che, poichè l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28276 del 08/03/2016 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18278 del 07/12/2016).

Pertanto la pena in concreto va così determinata per ciascuno: pena base per il reato di cui al capo a) dell'imputazione (artt. 582, 583 n. 1 e 585 c.p.) anni quattro di reclusione (anni tre per il reato aggravato di cui all'art. 583 c.p. - ex art. 63 co.4 c.p. circostanza ad effetto speciale più grave rispetto alla recidiva contestata - pena aumentata ex art. 576 n. 1 c.p. di un terzo), aumentata ex art. 7 d.l.152/91 fino ad anni cinque e mesi quattro di reclusione, aumentata ancora per la continuazione con il reato di cui al capo b), sino alla pena finale indicata.

Alla condanna consegue quella al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Seguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

Sussistendone le condizioni, per le modalità del fatto e la personalità dei responsabili, va accolta la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione agli imputati

della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno per il tempo successivo all'espiazione della pena.

Ritiene il tribunale che, per effetto delle condotte degli imputati le parti civili costituite abbiano subito un evidente danno; quanto a Piervincenzi Daniele ed Anselmi Edoardo, dai reati commessi sono conseguiti danni biologici (quali alterazioni dell'integrità psico-fisica della persona), danni patrimoniali e danni morali (dovuti al turbamento psichico e alle sue conseguenze sul piano psicologico individuale), la cui liquidazione, per la complessità delle valutazioni a farsi circa la gravità delle lesioni, la sofferenza, l'ansia, l'agitazione e la paura conseguenti e la misura in cui le menomazioni abbiano impedito alle persone offese, non solo di svolgere l'attività lavorativa, ma anche di compiere alcuni dei fondamentali gesti quotidiani, considerati gli insufficienti dati relativi acquisiti, va rimessa alla separata sede civile.

Eguale è a dirsi per le parti civili Regione Lazio e Roma Capitale, quanto meno per i danni non patrimoniali rappresentati dai turbamenti morali della collettività che rappresentano e per le restanti parti civili Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie Antonino Caponnetto, Associazione Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, lese dalla condotta degli imputati negli interessi di cui sono portatrici.

Alla condanna segue quella alla refusione in favore delle parti civili delle spese sostenute per la costituzione e difesa, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

dichiara Spada Roberto e Alvez Del Puerto Ruben Nelson colpevoli dei reati loro ascritti ed esclusa la contestata circostanza aggravante dei futili motivi, ritenute le altre circostanze aggravanti, condanna ciascuno alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare sofferta.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

dichiara Spada Roberto e Alvez Del Puerto Ruben Nelson interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna Spada Roberto e Alvez Del Puerto Ruben Nelson al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese di costituzione

da queste sostenute, che si liquidano per Piervincenzi ed Anselmi in euro 4.000,00 sivi, per Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa 3.400,00 complessivi e per le restanti parti civili in euro 2.500,00 ciascuna .oltre spese gen. rali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Visti gli artt. 228 e ss c.p.,

applica a Spada Roberto e Alvez Del Puerto Ruben Nelson la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno per il tempo successivo all'espiazione della pena.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Visto l'art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p. dichiara sospesi i termini di custodia cautelare previsti dall'art. 303 c.p.p. durante la pendenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Roma 18.6.2018

Il Presidente estensore

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Sezione IX Dibattimentale  
Depositato in CANCELLERIA  
Roma il 28/6/18



IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Esposito